SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 228**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero della pubblica istruzione

Ministero del tesoro

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 settembre 1993, n. **379.**

Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1993 è concesso all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), un contributo annuo di lire 2.500 milioni.

2. Il contributo è ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli Istituti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione del capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 2.

1. L'Unione italiana ciechi trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui competono le funzioni di vigilanza sull'Unione stessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990, e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

— Il D.P.R. 27 febbraio 1990 reca: «Trasferimento di funzioni di vigilanza esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su enti pubblici ed istituzioni, le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza medesima».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1654):

Presentato dall'on. SORIERO ed altri il 1° ottobre 1993.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 6 novembre 1993, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 3 febbraio, 31 marzo, 27 maggio e 30 giugno 1993.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 29 luglio 1993.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 3 agosto 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1461):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 5 agosto 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 14 settembre 1993 e approvato il 15 settembre 1993.

93G0453

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1993, n. **380.**

Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva di talune plusvalenze, nonché di termini per il condono previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché sui termini per il condono previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *c), c-bis)* e *c-ter),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comunque non oltre il 30 giugno 1994.

Art. 2

1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, semprechè fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente.»;

b) nell'articolo 3 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo pattuito.»

Art. 3.

1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stabilito, per l'anno 1993, tra il 1° settembre ed il 30 ottobre 1993.

2. Il termine del 30 settembre 1993 di cui all'articolo 10, commi 2-*bis* e 2-*ter,* del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è differito al 30 ottobre 1993.

Art 4

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0456

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1993, n. 381.

Modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, in attesa del riordino del settore ed al fine di tutelare la salute pubblica, una disciplina transitoria dei requisiti per la produzione di emoderivati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

«*3.* I centri di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecno-

logia, avere sede in territorio nazionale ed essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al riordino della materia.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0457

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1993, n. **382**.

Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di sostegno alle vittime di richieste di natura estorsiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Richieste estorsive successive al danno cagionato

1. Nel comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dopo le parole: «a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva» sono inserite le seguenti: «avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi».

Art. 2.

Estensione dei casi di elargizione

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elargizione è corrisposta altresì in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera *a)*, subiscono il danno in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito di una associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.».

Art. 3.

Modalità e termini della domanda

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è aggiunto il seguente periodo: «La domanda può essere altresì presentata, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dal comma 1, e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Concessione dell'elargizione

1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o che può essere liquidata dalla società assicuratrice, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente.»;

b) nel comma 4, sono soppresse le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302»; nello stesso comma le parole: «Nel caso di più soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo» sono sostituite dalle seguenti: «Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Prima della definizione del procedimento di elargizione può essere disposta, in una o più soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4.»

Art. 5.

Riservatezza degli atti

1. Nell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dopo le parole: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» sono inserite le seguenti: «, nonché con le associazioni od organizzazioni indicate nell'articolo 3, comma 2.».

Art. 6.

Attività istruttoria

1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-*bis* (*Accertamento dei requisiti e delle condizioni dell'elargizione*). — *1*. Agli effetti di quanto previsto nel comma 4-*bis* dell'articolo 4, il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, acquisisce entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione.

2. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.»

Art. 7.

Rimessione in termini

1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, il cui termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0458

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Fermignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Fermignano (Pesaro), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fermignano (Pesaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pacifico Morresi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fermignano (Pesaro) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, da dieci consiglieri, in data 23 agosto 1993.

Il prefetto di Pesaro e Urbino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1829/93/13.A/Gab. del 26 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fermignano (Pesaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pacifico Morresi.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ruoti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ruoti (Potenza), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ruoti (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Rocco Carmelo Manzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ruoti (Potenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, da dieci consiglieri, in tempi diversi.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4216/13-4/Gab. del 6 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ruoti (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Rocco Carmelo Manzi.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Gonzales è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 27 marzo 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 27 marzo, 5 aprile, 5, 19, 24 e 26 maggio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto pertanto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2596/13.3 Gab. del 27 maggio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Gonzales.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Beregazzo con Figliaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Beregazzo con Figliaro (Como), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Beregazzo con Figliaro (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Castelnuovo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Beregazzo con Figliaro (Como) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, in data 21 agosto 1993.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4238/Gab. del 24 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Beregazzo con Figliaro (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Castelnuovo.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cesate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cesate (Milano), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cesate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Cino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cesate (Milano) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, in data 31 agosto 1993.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento numero 13.4/09323237/Gab. del 1° settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cesate (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Cino.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Budrio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Budrio (Bologna), a seguito delle dimissioni di oltre la metà degli assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Budrio (Bologna) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Volpe Prignano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Budrio (Bologna) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da oltre la metà degli assessori in data 2 febbraio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute dell'11, 15, 18, 29, 31 marzo e del 3 aprile 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Bologna ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 715/13 12/Gab del 4 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Budrio (Bologna) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Volpe Prignano.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Azzano Decimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Azzano Decimo (Pordenone), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Azzano Decimo (Pordenone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Franco Dado è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Azzano Decimo (Pordenone) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri, in data 2 settembre 1993.

Il prefetto di Pordenone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10905/1181/Gab del 7 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Azzano Decimo (Pordenone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Franco Dado.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ottaviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ottaviano (Napoli), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ottaviano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Amoruso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ottaviano (Napoli) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 11 giugno 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 2, e 30 luglio e del 5 e 28 agosto 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 012099/Gab./EE.LL. dell'11 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ottaviano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ferdinando Amoruso.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Procida.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Procida (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Procida (Napoli) è sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Gabriella Tramonti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Procida (Napoli) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette consiglieri, in data 9 settembre 1993.

Il prefetto di Napoli ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento numero 012698/Gab EE.LL. del 9 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Procida (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gabriella Tramonti.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Monte Sant'Angelo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La rag. Gerarda D'Addesio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto consiglieri, in data 7 settembre 1993.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3649/13.4/Gab. dell'8 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Gerarda D'Addesio.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Mozzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mozzo (Bergamo), a causa delle dimissioni presentate da tredici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mozzo (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Radassao è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mozzo (Bergamo) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri, in data 26 agosto 1993.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2328/13.1/Gab del 2 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mozzo (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Radassao.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Soriano del Cimino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Soriano del Cimino (Viterbo), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soriano del Cimino (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Salerno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Soriano del Cimino (Viterbo) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, in data 2 settembre 1993, in aggiunta a quelle rassegnate da un altro componente del medesimo consesso, in data 30 agosto 1993.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3173 13-1/Gab del 2 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soriano del Cimino (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Salvatore Salerno.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Saracena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Saracena (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Mario Albino Gagliardi;

Considerato che il citato amministratore è decaduto in quanto ricorre, nei suoi confronti, la causa di ineleggibilità sopravvenuta alla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Saracena (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Saracena (Cosenza) si è rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco, nella persona del sig. Mario Albino Gagliardi.

Successivamente, per effetto della sentenza della suprema Corte di cassazione, emessa il 15 luglio 1993, è passata in giudicato la decisione della corte d'appello di Catanzaro, pronunciata in data 18 febbraio 1993, con la quale il sig Mario Albino Gagliardi era stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione ed alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per un anno, per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti di ufficio, di cui all'art. 479 del codice penale.

Il passaggio in giudicato della citata sentenza di condanna determina la causa di ineleggibilità sopravvenuta alla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n 570, con conseguente decadenza dalla carica elettiva ricoperta.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi degli articoli 20 della legge 25 marzo 1993, n 81 e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Saracena (Cosenza).

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5347

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1993.

Proroga di alcune disposizioni contenute nell'ordinanza n. 2321/FPC del 12 giugno 1993 concernente: «Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi, con la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla campagna 1993».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Vista la propria ordinanza n. 2321/FPC del 12 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993, con la quale sono state adottate misure per fronteggiare le situazioni d'emergenza connesse con gli incendi boschivi per il periodo 15 luglio-15 settembre 1993;

Visto il telefax del 25 agosto 1993, n. 38642, della regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente, con cui viene chiesta la proroga al 30 settembre 1993 dell'attività collaborativa da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato prevista dalla citata ordinanza n. 2321/FPC, in considerazione della particolare stagione climatica che fa prevedere il perdurare dell'emergenza incendi boschivi nell'isola, al fine di scongiurare ulteriori danni ad insediamenti turistico-ricettivi ed alla popolazione civile;

Tenuto conto del parere favorevole espresso su tale richiesta dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 27580 del 4 settembre 1992;

Vista la richiesta formulata dal Ministero dell'interno con nota n. 14234/4117 in data 15 settembre 1993;

Ritenuta, pertanto, la necessità di aderire alla citata richiesta al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose connesse con il fenomeno degli incendi boschivi in Sardegna;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, è autorizzato a richiamare, in deroga al divieto di assunzioni previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 837, fino a centocinquanta vigili del fuoco volontari da impiegare per le esigenze della campagna antincendi boschivi in Sardegna fino al 30 settembre 1993, con le modalità indicate negli articoli 1, comma 2 e 2, dell'ordinanza, n. 2321/FPC del 12 giugno 1993.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 dell'ordinanza n. 2321/FPC del 12 giugno 1993 sono prorogate fino al 30 settembre 1993.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 1, valutato in lire 400 milioni, si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile.

Art. 4.

Nessun onere aggiuntivo deriva dall'applicazione del precedente art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A5361

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 luglio 1993.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale e stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art 7,

relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati così rimodulati:

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13:

esercizio finanziario 1993.	L.	50.000.000.000
esercizio finanziario 1994.	»	70.000.000.000
esercizio finanziario 1995.	»	70.000.000.000

legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7:

esercizio finanziario 1993.	L.	50.000.000.000
esercizio finanziario 1994.	»	80.000.000.000
esercizio finanziario 1995.	»	200.000.000.000
esercizio finanziario 1996 e successivi	»	360.000.000.000

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1992;

Considerato che occorre provvedere allo stanziamento di fondi per la realizzazione del centro clinico presso la nuova casa circondariale di Palermo;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per la costruzione delle nuove case circondariali di Palermo e San Remo;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per la realizzazione dell'impianto fognario presso la nuova casa circondariale di Viterbo;

Considerato che occorre provvedere alla integrazione dei fondi per la ristrutturazione del centro clinico della casa circondariale di Palermo «Ucciardone», della casa circondariale di Enna, della terza e settima sezione della casa circondariale di Roma Regina Coeli, della casa circondariale di Verbania, e della casa di reclusione di Alessandria;

Considerato che con proprio decreto il Ministero dei lavori pubblici ha disassegnato il finanziamento per i lavori di trasformazione dell'ex c.c. di Urbino a scuola per il personale con successiva assegnazione dello stesso al completamento della nuova casa circondariale di Viterbo;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi per i seguenti istituti: Teramo c.c., Terni c.c., Nuoro c.c., Prato c.c., Firenze c.c., Trani c.c. e Varese c.c.;

Considerato che a seguito della legge 23 dicembre 1992, n. 500 occorre necessariamente procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti in precedenza assentiti;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 9 aprile 1993;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

Palermo c.c. - completamento. . .	L.	12.500.000.000
Palermo c.c. - centro clinico. . . .	»	22.000.000.000
Centro clinico Palermo Ucciardone c.c.	»	1.163.000.000
San Remo c.c. - completamento .	»	7.000.000.000
Alessandria c.r. - completamento .	»	5.626.000.000
Enna c.c. - completamento	»	1.520.000.000
Roma Regina Coeli - 3ª e 7ª sezione	»	7.500.000.000
Verbania c.c. - completamento . .	»	3.625.000.000
Viterbo c.c. - impianto fognario .	»	1.750.000.000

Si prende atto della disassegnazione effettuata con proprio decreto dal Ministero dei lavori pubblici del finanziamento per lavori di ristrutturazione della ex casa circondariale di Urbino a scuola per il personale e assegnazione dello stesso per il completamento della nuova casa circondariale di Viterbo.

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per: oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi per i seguenti istituti:

Teramo c.c.	L.	67.199.920
Teramo c.c.	»	28.692.548
Terni c.c.	»	187.564.000
Nuoro c.c.	»	1.486.235.488
Nuoro c.c.	»	633.761.917
Prato c.c.	»	1.739.061.404
Prato c.c.	»	585.915.200
Firenze c.c.	»	1.808.830.270
Trani c.c.	»	7.753.670
Varese c.c.	»	160.160.000

Pertanto, gli stanziamenti relativi agli interventi finora assentiti e non ancora finanziati, sono così rimodulati:

Palermo c.c.	anno 1993	L.	21.141.000.000
Centro clinico Palermo Ucciardone c.c.	anno 1993	L.	1.163.000.000
Palermo c.c. - centro clinico	anno 1993	L.	2.000.000.000
	anno 1994	L.	15.000.000.000
	anno 1995	L.	5.000.000.000
		L.	22.000.000.000
San Remo c.c. . . .	anno 1993	L.	16.500.000.000
Alessandria c.r. . . .	anno 1993	L.	12.000.000.000
Enna c.c.	anno 1993	L.	1.520.000.000
Roma Regina Coeli	anno 1993	L.	7.500.000.000
Verbania c.c.	anno 1993	L.	7.000.000.000
Viterbo c.c.	anno 1993	L.	1.750.000.000
Lecce c.c. c.r. . . .	anno 1993	L.	10.000.000.000
	anno 1994	L.	40.000.000.000
		L.	50.000.000.000
Castrovillari c.c. . .	anno 1993	L.	1.300.000.000
Genova Marassi c.c.	anno 1993	L.	15.000.000.000
Potenza u.g.m. . . .	anno 1993	L.	4.000.000.000
	anno 1994	L.	10.000.000.000
		L.	14.000.000.000
Milano Bollate c.c.	anno 1993	L.	3.000.000.000
	anno 1994	L.	30.000.000.000
	anno 1995	L.	65.000.000.000
	anno 1996	L.	92.000.000.000
		L.	190.000.000.000
Reggio Calabria c.r.	anno 1993	L.	1.500.000.000
	anno 1994	L.	20.000.000.000
	anno 1995	L.	50.000.000.000
	anno 1996	L.	8.900.000.000
		L.	80.400.000.000
Favignana c.r.	anno 1994	L.	10.000.000.000
	anno 1995	L.	50.000.000.000
	anno 1996	L.	28.450.000.000
		L.	88.450.000.000
Marsala c.c.	anno 1994	L.	10.000.000.000
	anno 1995	L.	50.000.000.000
	anno 1996	L.	3.800.000.000
		L.	63.800.000.000
Patti c.c.	anno 1994	L.	10.000.000.000
	anno 1995	L.	50.000.000.000
	anno 1996	L.	10.500.000.000
		L.	70.500.000.000
Trieste c.c.	anno 1993	L.	3.750.000.000
	anno 1994	L.	5.000.000.000
		L.	8.750.000.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e con legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 25 maggio 1992 risulta di lire 220.726.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1993

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1993
Registro n. 20 Giustizia, foglio n. 179

93A5364

DECRETO 21 luglio 1993.

Variante al programma straordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 4 ottobre 1991;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1, lettera *A*) e lettera *E*), di detto decreto, in quanto la realizzazione della sezione di semilibertà in Belluno non è più necessaria e le cappelle per l'esercizio del culto negli istituti funzionanti che ne sono sprovvisti, saranno costruite dall'amministrazione penitenziaria con i fondi del proprio bilancio;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 9 aprile 1993, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Decreta:

Il programma di interventi di cui all'art. 1, lettera *A*), del decreto interministeriale 8 aprile 1986 è così modificato:

Parte prima

1) Torino «Le Vallette» padiglione giovani adulti . . . . 150 posti

Parte seconda

1) Messina semilibertà 80 posti

2) Avellino semilibertà 50 posti

Il programma di interventi di cui alla lettera *E*) del decreto interministeriale 8 aprile 1986 è così modificato:

Tutte le opere del presente programma sono dichiarate segrete ai sensi dell'art. 5, lettera *e*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Ogni modifica al presente programma sarà approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sentito il comitato paritetico di cui al decreto interministeriale 17 dicembre 1975.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1993

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1993
Registro n. 20 Giustizia, foglio n. 180

93A5365

DECRETO 3 settembre 1993

Proroga della validità delle tessere personali di riconoscimento, rilasciate a tutto il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ora Corpo di polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norma in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 29 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il proprio decreto del 18 dicembre 1980, che ha istituito una nuova tessera di riconoscimento, per l'esercizio di funzioni speciali, rilasciata agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;

Visti i propri decreti del 15 ottobre 1990, del 10 ottobre 1991 e dell'8 ottobre 1992 che hanno prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 1991, al 15 ottobre 1992 e al 15 ottobre 1993, la validità delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, di cui al richiamato decreto del 18 dicembre 1980;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Ritenuta la necessità di prorogare di ulteriori mesi sei la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali sopracitate, nelle more della adozione dei nuovi documenti conformi al disposto di cui alla legge n. 395/1990 soprarichiamata;

Decreta:

1. La validità delle tessere personali di riconoscimento, rilasciate a tutto il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ora Corpo di polizia penitenziaria a norma della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è prorogata al 15 aprile 1994.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1993

Il Ministro: CONSO

93A5303

DECRETO 21 settembre 1993

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli attuari in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di David Alan King presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 1992;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visto il parere del 4 agosto 1993 del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di Fellow of the Institute of Acquaries del Regno Unito di David Alan King, cittadino inglese, nato a Londra il 7 luglio 1958 è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli attuari in Italia.

Roma, 21 settembre 1993

Il direttore generale: ROVELLO

93A5304

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 maggio 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Matulli.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35;

Vista altresì la circolare 4 marzo 1993, n. 6/1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'attuazione del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

1. I direttori generali e i dirigenti, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dalle vigenti norme, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

1. Sono di competenza esclusiva del Ministro:

a) gli atti di Governo, le direttive politiche, i provvedimenti che importino responsabilità politica;

b) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; l'autorizzazione a chiedere pareri al Consiglio di Stato e a pubblicare i pareri da esso emessi;

c) gli atti di esplicazione di potestà di ordinanza, nonché quelli aventi contenuto normativo o generale, anche in attuazione di raccomandazioni e direttive comunitarie e di organismi internazionali;

d) i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani di razionalizzazione delle scuole e degli istituti di istruzione, dei piani ordinari e straordinari di ripartizione dei fondi di funzionamento, di ricerca, di acquisti, di sovvenzioni, di contributi e di sussidi e dei piani nazionali delle attività di aggiornamento e di sperimentazione;

e) gli atti di carattere normativo riguardanti il reclutamento lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dell'amministrazione scolastica;

f) gli atti di nomina di organi individuali o collegiali presso gli enti vigilati dal Ministero, nonché gli atti di nomina di rappresentanti del Ministero medesimo presso altre amministrazioni o enti; gli atti di nomina dei consigli di amministrazione dei conservatori ed accademie e di conferimento di incarico per la direzione delle predette istituzioni;

g) gli atti relativi ai pareggiamenti e ai riconoscimenti legali delle scuole secondarie non statali, nonché ai riconoscimenti di corsi gestiti da enti e privati per il conseguimento del titolo di specializzazione ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975 e per lo svolgimento di attività di aggiornamento del personale della scuola;

h) i provvedimenti che attengano, comunque, a problemi di carattere generale o implichino direttamente o indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza;

i) i provvedimenti di conferimento di incarichi speciali per lo svolgimento di attività o di studio strettamente connessi ai compiti di direzione politica;

l) attività e provvedimenti riguardanti l'attuazione della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed il coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado;

m) i provvedimenti che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame per particolari motivi di necessità e di urgenza;

n) i rapporti con le organizzazioni sindacali ed, in particolare, gli atti concernenti accordi decentrati a livello nazionale.

Art. 3.

1. Fermi restando i provvedimenti riservati alla competenza esclusiva del Ministro e fatte salve le attribuzioni demandate ai dirigenti in base alla normativa vigente, è conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, on. Giuseppe Matulli, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti le materie indicate negli articoli seguenti.

Art. 4.

Scuola materna

1. Affari concernenti la scuola materna statale e non statale.

Art. 5

Istruzione elementare - Istruzione classica, scientifica e magistrale - Istruzione tecnica - Istruzione professionale

1. Affari concernenti il funzionamento delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale.

2. Affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle scuole e degli istituti di cui al punto 1, da legge e regolamenti attribuiti alla competenza del Ministro.

3. Affari concernenti gli alunni e gli esami delle scuole ed istituti di cui al punto 1, nonché le tasse scolastiche degli istituti di istruzione secondaria di cui al medesimo punto 1.

4. Affari riguardanti le scuole elementari parificate, comprese le convenzioni di parificazione e le scuole elementari private autorizzate.

5. Affari riguardanti le scuole speciali per minorati fisici e psichici.

6. Affari riguardanti gli istituti per ciechi e sordomuti ed i corsi di istruzione per adulti.

Art. 6.

Istruzione media non statale

1. Affari concernenti l'istruzione media non statale.

Art. 7.

Aggiornamento e sperimentazione

1. Affari concernenti l'aggiornamento.

2. Provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione di ordinamenti e strutture nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado.

Art. 8.

Ricorsi

1. Gli atti decisori di ricorsi gerarchici ed in opposizione e gli atti istruttori per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ivi compresa la richiesta di parere al Consiglio di Stato, inerenti le materie oggetto di delega indicate nei precedenti articoli.

Art. 9.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvedono gli uffici di Gabinetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 maggio 1993

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A5367

DECRETO 19 maggio 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Antonio Mario Innamorato.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35;

Vista altresì la circolare 4 marzo 1993, n. 6/1993 della presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'attuazione del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

1. I direttori generali e i dirigenti, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dalle vigenti norme, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

1. Sono di competenza esclusiva del Ministro:

a) gli atti di Governo, le direttive politiche e i provvedimenti che importino responsabilità politica;

b) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; l'autorizzazione a chiedere pareri al Consiglio di Stato e a pubblicare i pareri da esso emessi;

c) gli atti di esplicazione di potestà di ordinanza, nonché quelli aventi contenuto normativo o generale anche in attuazione di raccomandazioni e direttive comunitarie e di organismi internazionali;

d) i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani di razionalizzazione delle scuole e degli istituti di istruzione, dei piani ordinari e straordinari di ripartizione dei fondi di funzionamento, di ricerca, di acquisti, di sovvenzioni, di contributi e di sussidi e dei piani nazionali delle attività di aggiornamento e di sperimentazione;

e) gli atti di carattere normativo riguardanti il reclutamento lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dell'amministrazione scolastica;

f) gli atti di nomina di organi individuali o collegiali presso gli enti vigilati dal Ministero, nonché gli atti di nomina di rappresentanti del Ministero medesimo presso altre amministrazioni o enti; gli atti di nomina dei consigli di amministrazione dei conservatori ed accademie e di conferimento di incarico per la direzione delle predette istituzioni;

g) gli atti relativi ai pareggiamenti e ai riconoscimenti legali delle scuole secondarie non statali, nonché ai riconoscimenti di corsi gestiti da enti e privati per il conseguimento del titolo di specializzazione ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975 e per lo svolgimento di attività di aggiornamento del personale della scuola;

h) i provvedimenti che attengano, comunque, a problemi di carattere generale o implichino direttamente o indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza;

i) i provvedimenti di conferimento di incarichi speciali per lo svolgimento di attività o di studio strettamente connessi ai compiti di direzione politica;

l) attività e provvedimenti riguardanti l'attuazione della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed il coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado;

m) i provvedimenti che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame per particolari motivi di necessità e di urgenza;

n) i rapporti con le organizzazioni sindacali ed, in particolare, gli atti concernenti accordi decentrati a livello nazionale.

Art. 3.

1. Fermi restando i provvedimenti riservati alla competenza esclusiva del Ministro e fatte salve le attribuzioni demandate ai dirigenti in base alla normativa vigente, è conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, sen. Antonio Mario Innamorato, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti le materie indicate negli articoli seguenti.

Art. 4.

Affari generali ed amministrativi - Edilizia scolastica - Organi collegiali - Istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi - Centro europeo dell'educazione - Biblioteca di documentazione pedagogica - Museo nazionale della scienza e della tecnica «L. da Vinci».

1. Affari concernenti gli uffici dell'amministrazione centrale, delle sovrintendenze scolastiche regionali e gli uffici scolastici provinciali.

2. Affari concernenti l'amministrazione del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, da leggi o regolamenti attribuiti alla competenza del Ministro.

3. Affari concernenti l'edilizia scolastica.

4. Affari concernenti gli organi collegiali della scuola.

5. Affari concernenti il funzionamento degli IRRSAE, della BDP e del CEDE, nonché la vigilanza sul Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci».

Art. 5.

Istruzione secondaria di primo grado
Istruzione artistica

1. Affari concernenti il funzionamento delle scuole medie, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di arte drammatica, dell'accademia nazionale di danza, dei licei artistici, degli istituti d'arte.

2. Affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle scuole, istituti ed accademie di cui al punto 1, da leggi o regolamenti attribuiti alla competenza del Ministro.

3. Affari concernenti gli alunni e gli esami delle scuole ed istituti di cui al punto 1, nonché le tasse scolastiche degli istituti di istruzione artistica.

4. Organizzazione e funzionamento dei corsi di scuola media per lavoratori, esclusa l'approvazione dei piani di distribuzione dei corsi stessi.

Art. 6.

Educazione fisica e sportiva

1. Affari concernenti il funzionamento dei servizi di educazione fisica e sportiva negli istituti e scuole di istruzione secondaria e delle attività motorie nella scuola elementare.

2. Affari concernenti l'amministrazione dei docenti di educazione fisica, da leggi o regolamenti attribuiti alla competenza del Ministro.

3. Affari concernenti gli alunni, gli esami, gli esoneri dalle lezioni, il controllo biologico-sanitario, i giochi della gioventù.

Art. 7.

Scambi culturali

1. Scambi di docenti, studenti e classi e relativi rapporti con le istituzioni scolastiche.

2. Incarichi di missione all'estero, esclusi quelli relativi a partecipazione ad incontri a livello di Ministro.

3. Manifestazioni scolastiche a contenuto educativo europeo: Giornata europea della scuola.

4. Borsa di studio. Titoli di studio stranieri.

Art. 8.

Pensioni

1. Affari concernenti le attività di competenza dell'ispettorato per le pensioni.

Art. 9.

Procedure di reclutamento

1. Affari relativi ai concorsi a cattedre ed alle abilitazioni all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. Affari relativi alla destinazione all'estero del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese la costituzione delle commissioni giudicatrici e l'assegnazione all'estero.

Art. 10.

Rapporti con altre amministrazioni

1. Affari concernenti i rapporti con:

a) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) i Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali per le materie di comune interesse;

c) il Ministero della sanità, con particolare riferimento ai problemi riguardanti l'educazione alla salute;

d) il Ministero dei lavori pubblici per l'educazione stradale;

e) le regioni e gli entri locali, con particolare riguardo all'attuazione del diritto allo studio.

Art. 11.

Ricorsi

1. Gli atti decisori di ricorsi gerarchici ed in opposizione e gli atti istruttori per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ivi compresa la richiesta di parere al Consiglio di Stato, inerenti le materie oggetto di delega indicate nei precedenti articoli.

Art. 12.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvedono gli uffici di Gabinetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 maggio 1993

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A5368

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 settembre 1993.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76, del 1° aprile 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestiti, inoltre, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° settembre 1993, e quella n. 10 di scadenza 1° marzo 1998.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036631», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana» (su due righe in chiaro) - Direzione Generale-del Tesoro (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.M. 22 febbraio 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° marzo 1993 - Roma, 1° marzo 1993; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Dirigente Generale (Piemontese)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 807230 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° marzo 1993/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.M. 22 febbraio 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036631», relativa al codice di indentificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11,50% - 1° marzo 1993/1998».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da uno e dieci miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di

rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1993

p. *Il direttore generale*: PIEMONTESE

93A5351

DECRETO 25 settembre 1993.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994 da assegnare agli aventi diritto per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, con il quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 è stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-*bis*) in forza del quale è stato, fra l'altro, stabilito che:

la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso ai sensi del comma 2, del citato art. 11, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire;

gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993 e che il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;

l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993;

con decreti del Ministro del tesoro, dovranno essere determinate le caratteristiche, le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli;

Visto il proprio decreto n. 101155 del 25 settembre 1993, in corso di pubblicazione con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro che agli stessi verrano consegnati certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1994 di durata quinquennale e quattro mesi rimborsabili in un'unica soluzione il 1° gennaio 1999, al tasso di interesse annuo del 9,50%, e che i certificati stessi verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta risultanti da elenchi riepilogativi che saranno trasmessi dall'Amministrazione finanziaria;

Vista la lettera in data 16 settembre 1993 con la quale il Ministero delle finanze ha trasmesso apposito elenco dal quale risultano i crediti spettanti all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, crediti per i quali, secondo quanto legislativamente previsto, si deve procedere al rimborso nei limiti dell'ottanta per cento;

Considerato che nella sopracitata lettera del Ministero delle finanze mentre si fa riserva di trasmettere eventuali successivi elenchi di società rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sopra indicata, per le quali è ancora in corso l'istruttoria, si fa presente che, sulla base dei calcoli all'uopo effettuati avuto riguardo alle domande prodotte ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1993, n. 75, non sussistano problemi di disponibilità di fondi per l'effettuazione dei rimborsi di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità che, attese le modalità dei rimborsi, i rispettivi destinatari costituiscano apposita garanzia fideiussoria;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui sopra, determinandone le ulteriori caratteristiche che non siano state oggetto del citato decreto ministeriale del 25 settembre 1993, nonché le modalità e le procedure di assegnazione dei medesimi;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 1.619.081.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni e quattro mesi;
godimento: 1° gennaio 1994;
prezzo d'emissione: alla pari;
tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;
rimborso: in unica soluzione il 1° gennaio 1999.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione ne di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 3.

Nei casi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta e dei relativi interessi riconosciuto ai singoli creditori d'imposta non consenta l'assegnazione di certificati per pari capitale nominale, il predetto ammontare verrà arrotondato per eccesso al milione superiore, e per tale importo arrotondato si procederà all'assegnazione dei certificati; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovrà essere versato dai soggetti creditori in contanti, senza pagamento dei dietimi di interessi.

Il versamento dovrà essere effettuato presso le filiali della Banca d'Italia che provvederanno alla costituzione dei depositi di cui al successivo art. 7, contestualmente all'apertura dei depositi medesimi.

Sotto la stessa data la Banca d'Italia, a sua volta, provvederà a riversare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma le somme come prima introitate.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1999.

Art. 7.

Presso le filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti verranno aperti conti di deposito accentrato in titoli a nome degli enti creditizi, direttamente creditori o mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per gli importi rispettivamente attribuiti. In detti depositi verranno versati i certificati di cui pure al presente decreto.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'assegnazione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 5 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1993, N. 376» «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1994-1999» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del prestito, del tasso d'interesse per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 9,50%» «1994-1999» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1993» «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; viene inoltre indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 9,50%» «1994-1999» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1993» «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gràdazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1995 e successivi nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Washington, 25 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5390

DECRETO 25 settembre 1993.

Determinazione delle caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo lordo del 9,50%, emessi ad estinzione di crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto in particolare l'art. 10, commi 1 e 2, del suindicato decreto-legge, il quale stabilisce che per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali delle imposte sul valore aggiunto, relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato aventi libera circolazione, con caratteristiche da stabilirsi dal Ministro del tesoro con proprio decreto:

Visto il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge n. 376, con il quale, all'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 1993, n. 75, è stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-*bis*) in forza del quale è stato, fra l'altro, stabilito che:

la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso ai sensi del comma 2, del citato art. 11, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire;

gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993 e che il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;

con decreti del Ministro del tesoro dovranno essere determinate le caratteristiche, le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, ai contribuenti che hanno presentato apposita domanda nei tempi e nei modi indicati dallo stesso articolo e che hanno evidenziato, per crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i suddetti periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire, verranno consegnati, ad estinzione dei crediti medesimi, certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni e quattro mesi con inizio 1° settembre 1993 e scadenza 1° gennaio 1999. I titoli per i primi 4 mesi non fruttano interessi; successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1994, frutteranno un interesse annuo lordo pari al 9,50%. Il rimborso avverrà in unica soluzione il 1° gennaio 1999.

I titoli verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta risultanti dai due elenchi riepilogativi che saranno trasmessi dal Ministero delle finanze a quello del tesoro, di cui il primo relativo alla liquidazione provvisoria dell'80 per cento degli importi richiesti ed il secondo concernente l'ammontare dovuto a saldo in via definitiva.

Con separato decreto ministeriale verranno stabilite le modalità di assegnazione dei titoli, nonché le altre caratteristiche e condizioni relative all'emissione e all'ammortamento dei titoli non previste nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Washington, 25 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5391

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Rinascita agricola di Poli - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Poli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 dicembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Rinascita agricola di Poli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Poli (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Rinascita agricola di Poli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Poli (Roma), costituita per rogito notaio dottor Italo Gazzilli in data 14 febbraio 1968, repertorio n. 42446, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la sig.ra Di Virgilio Luigia, via Virgilio Melandri, 71, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro GIUGNI

93A5369

DECRETO 16 settembre 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gradisca», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1993 con cui — ai sensi dell'art. 2544 del codice civile — è stata dichiarata sciolta la cooperativa «Gradisca», con sede in Napoli, e ne è stato nominato commissario liquidatore il dottor Fabrizio Borgo;

Vista la rinuncia del suddetto dott. Borgo, con nota del 5 aprile 1993;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La dott.ssa Patrizia Matrecano, nata a Udine il 18 febbraio 1951 e residente nella sezione circondariale di Pomigliano d'Arco, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Gradisca», con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 20 febbraio 1992, in sostituzione del dott. Fabrizio Borgo.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5370

DECRETO 20 settembre 1993.

Finanziamento per l'anno 1992 del Servizio per i contributi agricoli unificati relativamente alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto l'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affida all'I.N.P.S., a decorrere dal 1° gennaio 1980, gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero dei contributi sociali di malattia, già propri degli enti, istituti e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 gennaio 1977, n. 349, con il compito di tenere per ciascuno di detti enti, istituti e gestioni contabilità separate;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, recante modifiche all'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1992, concernente la determinazione per l'anno 1991 della spesa sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1992 il contributo dovuto al predetto Servizio per i titoli sopra indicati;

Decreta:

Il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è stabilito nelle seguenti misure:

A) Gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (lavoratori subordinati)	L.	30.087.708.000
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	»	38.383.383.947
3) assicurazione contro la disoccupazione involontaria	»	21.396.200.044
4) assicurazione contro la tubercolosi	»	2.290.216.510
5) assegni familiari.	»	13.603.860.192
6) cassa integrazione salari lavoratori agricoli	»	5.784.230.588
7) assicurazione contro la malattia già di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	»	41.882.095.276
8) indennità malattia e maternità per lavoratori agricoli dipendenti	»	3.395.845.564
9) assicurazione contro le malattie già di competenza delle casse mutue malattie per i coltivatori diretti	»	26.205.400.000
10) indennità di maternità alle coltivatrici dirette	»	1.390.902.000
Totale . . .	L.	184.419.842.121

B) Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (salvo conguaglio)	L.	17.160.157.879
Totale generale. . .	L.	201.580.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5354

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 1993.

Sostituzione di componenti di sezioni della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1988, n. C/123, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 14 Finanze, foglio n. 66, con il quale è stata rinnovata la commissione censuaria centrale;

Visti gli articoli 24 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650/1972 dianzi citato;

Considerato che il prof. Mario Pagella, componente effettivo per entrambe le sezioni della suddetta commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto resosi vacante;

Vagliata l'opportunità che la copertura di tale posto sia effettuata con la nomina a componente effettivo di un componente supplente di entrambe le sezioni della commissione e con la contemporanea sostituzione di quest'ultimo con un componente di nuova nomina avente i requisiti di legge;

Decreta:

Il prof. Nicola Morano, già componente supplente di entrambe le sezioni della commissione censuaria centrale, è nominato componente effettivo delle sezioni stesse, in sostituzione del dimissionario prof. Mario Pagella.

Il prof. Marco Simonotti, nato a Catania il 27 marzo 1948, professore ordinario di estimo ed esercizio professionale nella facoltà di architettura dell'Università di Reggio Calabria, è nominato componente supplente di entrambe le sezioni della commissione censuaria centrale, in sostituzione del prof. Nicola Morano.

Il presente decreto, registrato presso le sedi competenti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1993

Il Ministro: GALLO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1993
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 364

93A5299

DECRETO 31 agosto 1993.

Istituzione della sezione doganale Porto ovest, dipendente dalla dogana di Taranto e soppressione della sezione doganale Italsider.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Vista la richiesta della Ilva S.p.a., volta ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale presso il porto di Taranto (molo ovest), che ricomprenda l'esistente sezione doganale Italsider;

Considerata la disponibilità della suddetta società a fornire, presso il predetto porto, all'Amministrazione finanziaria le strutture occorrenti per l'attivazione in loco di un ufficio doganale, così come previsto dall'art. 9, ultimo comma, del citato testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta di istituire una sezione doganale presso il porto di Taranto (molo ovest), al fine di venire incontro alle esigenze della citata società;

Ravvisata l'opportunità di sopprimere la sezione doganale Italsider nel porto di Taranto, attesa la ridottissima attività svolta dalla stessa;

Decreta:

Art. 1.

È soppressa la sezione doganale Italsider, dipendente dalla dogana di Taranto.

Art. 2.

È istituita, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, una sezione doganale presso il porto di Taranto dipendente dalla dogana di Taranto - circoscrizione di Taranto, denominata sezione doganale Porto ovest.

Le facoltà della sezione doganale saranno stabilite, ai sensi del secondo comma del predetto art. 9, dal capo della circoscrizione doganale di Taranto competente per territorio.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A5301

DECRETO 31 agosto 1993.

Soppressione della sezione doganale Terminal Trento Uno, dipendente dalla dogana di Trento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Visto in particolare l'art. 9 del citato testo unico;

Ritenuta la necessità di procedere alla soppressione della sezione doganale Terminal Trento Uno, dipendente dalla dogana di Trento, in considerazione della circostanza che, avendo la ditta Zuffo & C. S.r.l., nel cui esclusivo interesse era stata istituita la citata sezione doganale, trasferito altrove i propri uffici operativi, detta sezione, di fatto, non esplica alcuna attività;

Decreta:

Articolo unico

È soppressa la sezione doganale Terminal Trento Uno, dipendente dalla dogana di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A5302

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 settembre 1993.

Rideterminazione dei criteri per la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto di terzi per l'anno 1993.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, che autorizza per l'anno 1993 la spesa di lire 370 miliardi a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto per i trasportatori di merci per conto di terzi italiani ed i trasportatori di merci per conto di terzi appartenenti a Paesi membri della CEE per i percorsi effettuati sul territorio italiano;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 1993), che all'art. 1, comma 1, ha previsto un incremento di lire 200 miliardi del limite di spesa già stabilito, per il 1993, portandolo, pertanto a complessivi 570 miliardi;

Visto il decreto 23 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993) con il quale il Ministro dei trasporti, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, ha operato il riparto dell'entità dei fondi disponibili tra i due diversi beneficiari, riservando la somma di lire 340 miliardi per le imprese italiane di autotrasporto di merci per conto di terzi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze del 27 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993) con il quale, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della citata legge 27 maggio 1993, n. 162, sono stati fissati, per il 1993, sulla base dello stanziamento allora previsto, i criteri per la concessione di un credito d'imposta per gli autotrasportatori di cose per conto di terzi, iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68;

Considerata la necessità di rideterminare, per il 1993, l'ammontare del credito di imposta attribuibile per ciascun veicolo in funzione dell'attuale limite globale di spesa;

Decreta:

Art. 1.

1. I beneficiari del credito di imposta di cui all'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, secondo la ripartizione di spesa stabilita con decreto 23 aprile 1993 del Ministro dei trasporti e all'art. 1 del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1992 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

Art. 2.

1. I soggetti beneficiari di cui al precedente articolo devono conservare, ai fini della successiva presentazione con le modalidà stabilite con il decreto previsto al comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, per ogni veicolo autorizzato, fotocopia autenticata della carta di circolazione, dalla quale si desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso per il medesimo veicolo.

Art. 3

1. Il credito massimo di imposta attribuibile per ciascun veicolo è quantificato nella somma indicata accanto a ciascuna categoria di veicoli come individuati dall'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come di seguito specificato:

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi	L. 650.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi	» 1.375.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi	» 3.915.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi	» 6.650.000

2. Per i trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato, deve essere computato il peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

3. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1, viene ridotto alla misura del ventiquattro e trenta per cento (24,30%) della spesa per gasolio e lubrificanti, effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari, di cui al precedente art. 1 nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche relative all'anno 1992.

4. Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito di imposta deve essere ridotto alla misura del ventiquattro e trenta per cento (24,30%) è presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e lubrificanti attribuibili a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di L. 2.670.000, L. 5.650.000, L. 16.100.000 e L. 27.360.000 ottenibile sulla base di un chilometraggio, sempre riferito alle quattro distinte categorie di veicoli, rispettivamente di 8, 6, 3.5 e 2.2 chilometri per litro di gasolio.

5. I soggetti beneficiari che anno più veicoli, anche se di massa diversa, ammessi al beneficio fiscale, che non possono dimostrare al spesa di gasolio e lubrificanti imputabile a ciascun veicolo, si potranno avvalere dei crediti massimi di imposta e dei minori crediti previsti dal presente decreto, se la spesa globalmente da questi sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti sia rispettivamente pari o superiore ovvero inferiore alla somma delle spese teoriche di cui al precedente comma, in relazione ai diversi veicoli utilizzati.

6. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, che hanno in disponibilità anche veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi, dovranno detrarre dalla spesa globale sostenuta per lo acquisto di gasolio e lubrificanti, la cifra forfettaria di L. 2.670.000 per ciascun veicolo non ammesso al beneficio fiscale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituisce il decreto adottato in data 27 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993.

Roma, 23 settembre 1993

Il Ministro dei trasporti
COSTA

Il Ministro delle finanze
GALLO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 15, commi 1, 2 e 3, del D.-L. n. 82/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993, n. 162 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993) prevede:

«Art. 15. — 1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68».

L'art. 1, comma 1, del D.-L. n. 262/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 1993 prevede:

«Art. 1. — 1. Per le finalità di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993».

Il decreto ministeriale 23 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993 prevede:

L'ammontare della spesa di lire 370 miliardi, per la parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, in favore di imprese di trasporto nazionali e di quelli aderenti ad uno dei Paesi membri della CEE, è ripartito, rispettivamente, in lire 340 miliardi e 30 miliardi tra le due predette categorie.

La legge 5 febbraio 1992, n. 68, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1992.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 298/1974, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974.

Nota all'art. 2:

— L'art. 13, comma 3, del D.-L. n. 90/1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165/1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1990, prevede:

Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni.

Nota all'art. 3:

— Il D.Lgs. n. 285/1992 è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992.

93A5366

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 5 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario orientale, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 e le successive modificazioni concernenti l'ordinamento didattico universitario relativo ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e lingue e letterature straniere moderne;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma primo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto rettorale 15 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 agosto 1992, con il quale presso l'Istituto universitario orientale è istituita la facoltà di lingue e letterature straniere, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere, per trasformazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne della facoltà di lettere e filosofia;

Visto il decreto rettorale 15 settembre 1992, n. 1352, che regola le iscrizioni studentesche a detta facoltà;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1992 istitutivo dell'organico di detta facoltà;

Vista la proposta di adeguamento al nuovo ordinamento didattico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, e successive modificazioni, deliberata per tale corso di laurea dalle autorità accademiche dell'Istituto;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 21 gennaio 1993 con il quale il Consiglio universitario nazionale approva le suddette deliberazioni, con modifiche;

Vista la delibera adottata nella seduta del 3 febbraio 1993 dal consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto con cui la facoltà ha deliberato di adeguarsi integralmente alle modifiche proposte dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 20 maggio 1993, con la quale il suddetto consesso ha deliberato di adeguare l'ordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere dell'omonima facoltà al nuovo ordinamento didattico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 e successive modificazioni, lasciando invariato, nell'attesa dell'adeguamento complessivo dello statuto, l'attuale articolato statutario;

Attesa l'urgenza di assicurare lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica della facoltà di lingue e letterature straniere;

Decreta.

Al titolo VI «Disposizioni transitorie e finali» del vigente statuto dell'Istituto universitario orientale è aggiunto il seguente articolo:

Art. 88. — La facoltà di lingue e letterature straniere, istituita con decreto rettorale 15 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 agosto 1992, ha il seguente ordinamento:

La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la seguente laurea:

laurea in lingue e letterature straniere.

La durata del corso di studi è di quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte ed orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico - letterario, linguistico - glottodidattico, storico - culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio del corso di laurea.

Gli insegnamenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere, suddivisi per aree didattiche, ciascuna delle quali comprende una o più discipline omogenee, sono i seguenti:

AREE DISCIPLINARI

A) LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

*A*1) Area di indianistica e asia sud-orientale:

archeologia e storia dell'arte dell'India;

etnologia del subcontinente indiano;

lingua e letteratura bengali;

lingua e letteratura giavanese;

lingua e letteratura hindi;

lingua e letteratura indonesiana;

lingua e letteratura sanscrita;

lingua e letteratura urdu e letteratura persiana dell'India;

lingue e letterature dravidiche;

storia contemporanea dell'Asia;

storia dell'India moderna;

storia dell'India classica

*A*2) Area di iranistica e Asia centrale:

filologia iranica;

lingua e letteratura armena;

lingua e letteratura mongola;

lingua e letteratura persiana;

lingua e letteratura turca;

religioni dell'Iran e dell'Asia centrale,

storia dell'Iran antico;

storia dell'Iran dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea.

*A*3) Area di arabistica e vicino oriente:

archeologia e storia dell'arte musulmana;

dialettologia araba;

islamistica;

lingua e letteratura araba;

lingua e letteratura turca;

semitistica,

storia della lingua araba;

storia della miniatura islamica;

storia dei paesi del vicino oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea.

*A*4) Area di semitistica:

Assiriologia;

lingua e letteratura ebraica;

lingua e letteratura ebraica moderna,

lingua e letteratura ge'ez;

lingua e letteratura yiddish;

semitistica

*A*5) Area di Estremo oriente:

archeologia e storia dell'arte cinese;

archeologia e storia dell'arte giapponese;

filologia cinese;

filologia giapponese;

letteratura cinese moderna e contemporanea;

letteratura giapponese moderna e contemporanea;

lingua e letteratura cinese;

lingua e letteratura coreana;

lingua e letteratura giapponese;

lingua e letteratura thai;

lingua e letteratura tibetana;

lingua e letteratura vietnamita;

storia e civiltà dell'estremo oriente.

*A*6) Area di africanistica:

lingua e letteratura amarica;

lingua e letteratura berbera;

lingua e letteratura ge'ez;

lingua e letteratura somala;

lingua e letteratura swahili;

lingua e letteratura tigrina;

lingue e letterature bantu;

lingue sudanesi;

religioni e istituzioni dei popoli dell'Africa;

storia dell'Africa nel periodo coloniale e contemporaneo;

storia ed istituzioni etiopiche.

*A*7) Area di russo ed Europa orientale:

filologia slava;

lingua e letteratura bulgara;

lingua e letteratura ceca;

lingua e letteratura polacca;

lingua e letteratura russa;

lingua e letteratura slovacca;

lingua e letteratura slovena;

lingua e letteratura ucraina;

lingua russa;

paleografia cirillica e glogolitica;

storia dell'Europa orientale;

storia della lingua bulgara;

storia della lingua ceca;

storia della lingua polacca;

storia della lingua russa;

storia della lingua soraba.

*A*8) Area di balcanistica:

filologia bizantina;

letteratura slavo-ecclesiastica;

lingua e letteratura albanese;

lingua e letteratura bulgara;

lingua e letteratura greco-moderna;

lingua e letteratura macedone;

lingua e letteratura romena;

lingua e letteratura serbo-croata;

lingua e letteratura slovena;

lingua e letteratura ungherese;

storia della lingua bulgara;

storia della lingua slovena;

storia della lingua serbocroata.

*A*9) Area di finno-ugristica e baltistica:

filologia finno-ugrica;

lingua e letteratura estone;

lingua e letteratura finlandese;

lingua e letteratura lettone;

lingua e letteratura lituana;

lingua e letteratura ungherese.

*A*10) Area di tedesco e germanistica:

filologia germanica;

lingua e letteratura danese;

lingua e letteratura norvegese;

lingua e letteratura olandese;

lingua e letteratura svedese;

lingua e letteratura tedesca;

lingua e letteratura yiddish;

lingua tedesca;

storia della lingua tedesca;

storia delle lingue scandinave;

letteratura tedesca moderna e contemporanea;

linguistica tedesca;

storia della cultura tedesca;

storia del teatro tedesco;

storia della letteratura austriaca.

*A*11) Area di francesistica:

filologia romanza;

lingua e letteratura francese;

lingua francese;

storia della lingua francese;

letteratura francese moderna e contemporanea;

letterature francofone;

letteratura francese rinascimentale e classica;

linguistica francese;

storia del teatro francese.

*A*12) Area di anglistica:

letteratura medio-inglese;

letteratura nord-americana;

lingua e letteratura inglese;

lingua inglese;

storia, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;

storia dei paesi di lingua inglese;

storia della lingua inglese;

letteratura inglese dell'età Tudor;

letteratura inglese medievale;

letteratura inglese moderna e contemporanea;

letteratura dei paesi di lingua inglese;

linguistica inglese;

storia del teatro inglese;

storia della critica letteraria inglese;

storia della cultura inglese.

*A*13) Area di iberistica:

filologia ibero-romanza;

letteratura brasiliana;

letteratura spagnola moderna e contemporanea;

letterature ibero-americane di lingua spagnola;

lingua e letteratura catalana;

lingua e letteratura portoghese;

lingua e letteratura spagnola;

lingua portoghese;

lingua spagnola;

storia dell'America latina;

storia della lingua portoghese;

storia della lingua spagnola;

lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola;

lingue iberiche;

storia del teatro spagnolo.

*A*14) Area di romeno:

lingua e letteratura romena;

lingua romena;

filologia romena.

B) ITALIANISTICA:

letteratura italiana;

letteratura italiana moderna e contemporanea;

letteratura umanistica;

storia della lingua italiana;

metodologia e storia della critica letteraria;

didattica della lingua italiana;

storia del teatro italiano.

C) SCIENZE DEL LINGUAGGIO:

dialettologia araba;

fonetica sperimentale;

glottologia;

linguistica applicata;

linguistica caucasica;

linguistica generale;

psicolinguistica;

sociolinguistica;

teoria e storia della traduzione;

dialettologia;

fonetica e fonologia;

geografia linguistica;

linguistica francese;

linguistica inglese;

linguistica tedesca;

lingue iberiche;

etnolinguistica;

linguistica informatica;

linguistica onomastica e toponomastica;

semantica e lessicologia;

storia della linguistica.

D) SCIENZE GLOTTODIDATTICHE:

didattica linguistica;

fonetica sperimentale;

lingua francese;

lingua inglese;

lingua portoghese;

lingua russa;

lingua spagnola;

lingua tedesca;

linguistica applicata;

teoria e storia della traduzione;

didattica della lingua italiana;

lingua romena;

fonetica e fonologia.

E) SCIENZE DELL'EDUCAZIONE:

didattica linguistica;

psicolinguistica;

pedagogia generale;

psicologia generale;

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione.

F) SCIENZE GEOGRAFICHE:

geografia;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa;

geografia storica;

geografia linguistica.

G) SCIENZE FILOSOFICHE:

religioni e filosofie dell'estremo oriente;

religioni e filosofie dell'India;

storia del pensiero scientifico antico e medievale;

storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo;

storia della logica;

storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;

storia della filosofia medievale;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
semiologia;
storia delle dottrine estetiche,
estetica;
filosofia del linguaggio.

H) LINGUE E CULTURE CLASSICHE:

letteratura latina;
letteratura latina medievale,
lingua e letteratura sanscrita;
letteratura greca;
storia della lingua latina;
storia della lingua greca;
storia della cultura e della tradizione classica

I) SCIENZE DELL'ARTE, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO:

archeologia e storia dell'arte cinese,
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
archeologia e storia dell'arte dell'India;
archeologia e storia dell'arte giapponese;
archeologia e storia dell'arte musulmana;
fondamenti della comunicazione musicale,
storia del cinema;
storia del teatro e dello spettacolo.
storia dell'archeologia orientale,
storia dell'architettura;
storia dell'arte bizantina e slava;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia della musica;
storia del teatro moderno e contemporaneo;
storia del teatro inglese;
storia del teatro francese;
storia del teatro spagnolo.
storia del teatro tedesco,
storia del teatro italiano,
storia delle teoriche teatrali.

K) SCIENZE FILOLOGICHE:

assiriologia;
filologia bizantina;
filologia celtica;
filologia cinese;
filologia finno ugrica;
filologia germanica;
filologia ibero-romanza,
filologia illirica;
filologia iranica;
filologia romanza.
filologia slava,
lingua e letteratura geez;
paleografia cirillica e glagolitica;
paleografia e diplomatica;
filologia romena

L) SCIENZE STORICHE:

storia contemporanea;
storia contemporanea dell'Asia;
storia dei Paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;
storia dei Paesi di lingua inglese;
storia dei Partiti e dei movimenti politici;
storia dell'Africa nel periodo coloniale e contemporaneo;
storia dell'America latina;
storia dell'Asia centrale;
storia dell'Asia sud-orientale;
storia dell'Europa orientale;
storia dell'India classica;
storia dell'India moderna;
storia dell'Iran antico.
storia delle missioni;
storia delle relazioni internazionali;
storia e civiltà dell'estremo Oriente;
storia e istituzioni etiopiche;
storia economica;
storia medievale;
storia moderna.

M) SCIENZE STORICO-CULTURALI.

antropologia culturale;
storia delle religioni;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia del cinema;
sociolinguistica;
sociologia;
sociologia della letteratura;
storia, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;
storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa;
storia della musica;
storia della cultura inglese;
lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;
storia della cultura tedesca;
etnologia.

N) SCIENZE DELLA LETTERATURA:

letterature comparate;

metodologia e storia della critica letteraria;

sociologia della letteratura;

storia delle dottrine estetiche;

biblioteconomia e bibliografia;

estetica.

O) SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE:

semiologia;

storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa;

storia delle dottrine estetiche;

filosofia del linguaggio;

storia delle teoriche teatrali.

Il biennio comune comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche (a scelta dello studente fra storia medievale, storia moderna, storia contemporanea);

glottologia;

una a scelta libera (la scelta dello studente può avere luogo tra tutte le discipline attivate e mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi:

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio (a scelta dello studente nell'ambito dell'area);

una di scienze glottodidattiche (a scelta dello studente nell'ambito dell'area);

pedagogia generale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche (a scelta dello studente nell'ambito dell'area);

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Napoli, 5 luglio 1993

Il rettore: ROSSI

93A5357

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 settembre 1993:

Marsala Rosario, notaio residente nel comune di Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Agrigento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Francescon Fiorella, notaio residente nel comune di Pieve di Cadore, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Belluno, con l'anzidetta condizione;

Labonia Guglielmo, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Cassano allo Ionio distretto notarile di Cosenza, con l'anzidetta condizione;

Fiorenza Grazia, notaio residente nel comune di Leonforte, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Enna, con l'anzidetta condizione;

Gunnella Antonio, notaio residente nel comune di Lamporecchio, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Serraino Lucia, notaio residente nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Ventimiglia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Dimuccio Michele, notaio residente nel comune di Genzano di Lucania, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Stigliano, distretto notarile di Matera, con l'anzidetta condizione;

Cordopatri Rosamalia, notaio residente nel comune di Bosa, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Macomer, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Camporese Loris, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Abano Terme, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Doro Simonetta, notaio residente nel comune di Rovigo, è trasferito nel comune di Lendinara, distretto notarile di Rovigo, con l'anzidetta condizione;

Colucci Roberto, notaio residente nel comune di Tagliacozzo, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Avezzano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cantamaglia Flaminia, notaio residente nel comune di Tocco da Casauria, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Penne, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bertani Stefano, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Rivarolo Canavese, distretto notarile di Torino, con l'anzidetta condizione.

93A5309

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla parrocchia di Santa Clelia Barbieri di Cavazzona, in Castelfranco Emilia.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1993, la parrocchia della Beata Clelia Barbieri in Cavazzona, con sede in Castelfranco Emilia (Modena), assume, dalla data del presente decreto, la nuova denominazione di parrocchia di Santa Clelia Barbieri di Cavazzona, con sede in Castelfranco Emilia (Modena).

È altresì approvato lo statuto in data 5 dicembre 1991 dell'ente predetto, composto di otto articoli, che sarà munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

93A5312

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Riposto (Catania) con deliberazione n. 124 del 26 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Giuseppa Sciara, della dott.ssa Mimma D'Arrigo e del dott. Alfio Pulvirenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) con deliberazione n. 133 del 17 agosto 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag. Vincenzo Belluardo, del dott. Guglielmo Trovato e del dott. Gaetano D'Erba per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Custonaci (Trapani) con deliberazione n. 101 del 31 ottobre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 il rag. Antonino La Barbera è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Parete (Caserta) con deliberazione n. 52 del 5 giugno 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Onorina Castiello, del dott. Mario Cionti e del dott. Aldo Bruno Rizzo per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Caserta, con nota n. 2051/13.10 Gab. del 16 giugno 1993, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Aldo Bruno Rizzo ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Michele Ronza.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stato nominato componente della commissione straordinaria di liquidazione il dott. Michele Ronza per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Aldo Bruno Rizzo.

Il consiglio comunale di Crispano (Napoli) con deliberazione n. 71 del 28 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Rosa Amitrano, del rag. Alfonso Guadagni e del rag. Antonio Guarino per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) con deliberazione n. 99 del 28 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Giovanni Santamauro, del dott. Mario Carfora e del rag. Angelo Orabona per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Caserta, con nota n. 2051/13.10 GAB del 16 giugno 1993, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Mario Carfora ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Carlo Romano.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1993 è stato nominato componente della commissione straordinaria di liquidazione il dott. Carlo Romano per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Mario Carfora.

Il consiglio comunale di Camporeale (Palermo) con deliberazione n. 100 del 29 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 il dott. Leonardo Brucato è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Vetto (Reggio Emilia) con deliberazione n. 21 del 1° luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Fortunato Scalia per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Emilia, con nota n. 786/3° Settore del 9 luglio 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Giuseppe Fortunato Scalia ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Giovanni Ganapini.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 il dott. Giovanni Ganapini è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Giuseppe Fortunato Scalia.

Il consiglio comunale di Valle di Maddaloni (Caserta) con deliberazione n. 71 del 15 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Antonio Bonacci per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Caserta, con nota n. 2051/13.10 GAB del 16 giugno 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Antonio Bonacci ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Giuliano Nicola.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 il dott. Giuliano Nicola è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Antonio Bonacci.

La commissione straordinaria di Marano di Napoli (Napoli) con deliberazione n. 27 del 3 dicembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Fulvio Genchi, della dott.ssa Adriana Orefice e del dott. Eduardo Ieno per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il commissario straordinario di Gallipoli (Lecce) con deliberazione n. 24 del 19 dicembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della rag. Adriana Giarratana, del dott. Pasquale Guido e del dott. Marcello Marchetti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Lecce, con nota n. 1517/13.1 GAB del 7 maggio 1993, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta rag. Adriana Giarratana ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Salvatore Dell'Atti.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stato nominato componente della commissione straordinaria di liquidazione il dott. Salvatore Dell'Atti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione della rag. Adriana Giarratana.

Il consiglio comunale di Monasterace (Reggio Calabria) con deliberazione n. 16 dell'11 febbraio 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 il dott. Rosario Giovanni Spinella è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Marano Equo (Roma) con deliberazione n. 33 del 14 agosto 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Pompilio Caccialino per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Roma, con nota n. 7710/5063/92/GAB Serv. IV del 7 luglio 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Pompilio Caccialino ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della rag. Aurora Salvetti.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 la rag. Aurora Salvetti è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Pompilio Caccialino.

Il consiglio comunale di Moliterno (Potenza) con deliberazione n 89 del 29 dicembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 il dott. Pasquale Petrarulo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Cerchiara di Calabria (Cosenza) con deliberazione n. 3 dell'8 gennaio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 il dott. Vincenzo Metallo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Cleto (Cosenza) con deliberazione n. 4 del 6 marzo 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 il dott. Francesco Calvano è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Valderice (Trapani) con deliberazione n 33 dell'8 marzo 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag. Salvatore Martines, del rag. Domenico Barbara e del rag. Pietro Dionisio per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Paola (Cosenza) con deliberazione n. 11 dell'11 marzo 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Attilio Domanico, della dott ssa Giuseppina Greco e del rag. Giuseppe Oliverio per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il consiglio comunale di Reino (Benevento) con deliberazione n 16 del 12 marzo 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 il dott. Luigi Pescitelli è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) con deliberazione n 14 del 22 marzo 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Pasquale Trocchia, del dott Igino Della Volpe e del rag. Giovanni Cossu per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il commissario prefettizio di Camigliano (Caserta) con deliberazione n. 1 del 15 aprile 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 il dott. Antonio Frittelli è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio dell'amministrazione provinciale di Napoli con deliberazione n. 34 del 26 maggio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Tommaso Esposito, del dott Giuseppe Canale e del dott. Donato De Gioia per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il commissario prefettizio di Chieti con deliberazione n 4834 del 10 giugno 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag. Biagio Franco Colista, del rag. Oscar Baracchi e del dott Giovanni Di Muzio per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

93A5313

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte indirette erariali dovute da alcune ditte

Con decreto 4 settembre 1993 la riscossione del carico di I.V.A. ed accessori ammontante a L. 233 402 646 dovuto dalla ditta Del Mistro Flavio, di Maniago, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, introdotto dall'art 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso L'intendenza di finanza di Pordenone nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art 39 del decreto del Presidente della Repubblica n 602 introdotto dal medesimo art 4 della legge n 46 Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto 4 settembre 1993 la riscossione del carico tributario di L. 402.611.160, dovuto dal sig. Zanfini Salvatore, di Acri, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Cosenza nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

93A5358

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 settembre 1993

Dollaro USA	1576,07
ECU	1842,43
Marco tedesco	967,81
Franco francese	277,60
Lira sterlina	2384,59
Fiorino olandese	862,23
Franco belga	45,234
Peseta spagnola	12,036
Corona danese	238,87
Lira irlandese	2262,29
Dracma greca	6,737
Escudo portoghese	9,434
Dollaro canadese	1192,19
Yen giapponese	14,855
Franco svizzero	1107,96
Scellino austriaco	137,55
Corona norvegese	221,59
Corona svedese	196,55
Marco finlandese	272,44
Dollaro australiano	1027,28

93A5413

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 11 settembre 1993 il dott. Tubertini Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.I.Z. - Consorzio interprovinciale zootecnico - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 luglio 1991 in sostituzione del rag. Domenico Cantagalli, dimissionario, a completamento della terna già nominata.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1993 il dott. Frullini Quinto, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Rocca a r.l.», con sede in Pieve di Cento (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 aprile 1983 in sostituzione della rag. Rossella Berti, dimissionaria.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1993 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Sice tipo B zona 5 Nord 121», con sede in Torino, sono stati prorogati fino all'11 marzo 1994.

93A5314

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Videocolor*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone)

periodo: dal 28 novembre 1987 al 27 maggio 1988;
causale: *ristrutturazione aziendale* - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: sì,
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77 sino al 22 marzo 1988.

2) *S.p.a. Videocolor*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 28 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Sardamag*, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e stabilimento di Priolo Gargallo (Siracusa):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Sardamag*, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e stabilimento di Priolo Gargallo (Siracusa):

periodo: dal 4 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Sardamag*, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e stabilimento di Priolo Gargallo (Siracusa):

periodo: dal 12 agosto 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: no,
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

6) *S.r.l. Belleli industrie meccaniche*, con sede in Mantova, cantiere c/o Ilva S.p.a. di Taranto.

periodo: dal 1° gennaio 1992 al 31 gennaio 1992,
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992,
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991 dal 5 febbraio 1990,
pagamento diretto: si

7) *S.r.l. Laverda - Gestioni speciali*, con sede in Gardolo (Trento) e stabilimento di Gardolo (Trento)

periodo: dal 26 febbraio 1989 al 3 maggio 1989,
causale: crisi aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986 dal 1° marzo 1986,
pagamento diretto: si

8) *S.p.a. Falci*, con sede in Dronero (Cuneo) e stabilimento di Dronero (Cuneo):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987 dal 15 settembre 1986,
pagamento diretto: si,
art. 22, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 657/77.

9) *S.p.a. Cartaria di Isola del Liri*, con sede in Milano e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992,
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993,
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987 dal 1° luglio 1986,
pagamento diretto: si;
art. 22, comma 2, della legge n. 223/91.

10) *S.r.l. Fuet*, con sede in Contea Dicamano (Firenze) e stabilimento di Contea Dicamano (Firenze).

periodo: dall'8 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 ottobre 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 10 ottobre 1990,
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no

11) *S.r.l. Edovi confezioni*, con sede in Roma e stabilimento di Roma

periodo: dal 2 ottobre 1990 al 1° aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 ottobre 1990 - CIPI 7 giugno 1993,
prima concessione: dal 2 ottobre 1990;
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no

12) *S.r.l. Edovi confezioni*, con sede in Roma e stabilimento di Roma

periodo: dal 2 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 ottobre 1990 - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 2 ottobre 1990,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

13) *S.r.l. Edovi confezioni*, con sede in Roma e stabilimento di Roma

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga),
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 ottobre 1990 - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 2 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma 2, della legge n. 223/91.

14) *S.r.l. Blutex*, con sede in Dragoni (Caserta) e stabilimento di Dragoni (Caserta):

periodo: dal 17 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 17 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Blutex*, con sede in Dragoni (Caserta) e stabilimento di Dragoni (Caserta)

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga),
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - CIPI 7 giugno 1993,
prima concessione: dal 17 aprile 1991
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no,
art. 22, comma 2, della legge n. 223/91

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Speedline, con sede in Tabina di S. Maria di Sala (Venezia) e unità di Tabina di S. Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 febbraio 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Carraro, con sede in Campodarsego (Padova) e unità di Campodarsego (Padova), per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1993 con decorrenza 14 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993 che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Alutekna, con sede in Marcon (Venezia), unità di Marcon (Venezia) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° giugno 1992 in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta

S.p.a. Alutekna, con sede in Marcon (Venezia), unità di Marcon (Venezia) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1993 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Sidermarghera, con sede in Marghera (Venezia) e unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 1° aprile 1992

Parere U R L M O acquisito in data 15 luglio 1992,

6) in attuazione della delibera C I P I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Sidermarghera, con sede in Marghera (Venezia) e unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 29 gennaio 1993,

7) in attuazione della delibera C.I P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Sidermarghera, con sede in Marghera (Venezia) e unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U R L M O acquisito in data-29 gennaio 1993;

8) in attuazione della delibera C I P I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S p a Cavinvest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), unità di Bagnoli di Sopra (Padova) e Umbertide (Perugia), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

Parere U.R L M.O acquisito in data 21 luglio 1992.

Contributo addizionale no - amministrazione controllata dal 10 marzo 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Cavinvest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), unità di Bagnoli di Sopra (Padova) e Umbertide (Perugia), per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992.

Parere U.R L M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993

Contributo addizionale· no - amministrazione controllata dal 10 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

10) in attuazione della delibera C I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a O.M S. - Officina meccanica Della Stanga, con sede in Padova
e unita di Padova, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 30 novembre 1992,

11) in attuazione della delibera C.I.P I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a O M.S. - Officina meccanica Della Stanga, con sede in Padova e unità di Padova, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U R L M O acquisito in data 7 giugno 1993

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I P I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a. Igi & Igi, con sede in Corciano (Perugia) e unità di Corciano e S Andrea delle Fratte (Perugia), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U R L M O acquisito in data 3 dicembre 1992.

Nota U.R L M O. acquisita in data 18 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a. Saitech, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unità di Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dall'8 giugno 1992 al 7 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 8 giugno 1992.

Parere U R.L.M O. acquisito in data 31 agosto 1992.

Nota U.R L.M.O. acquisita in data 18 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a Saitech, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unità di Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dall'8 dicembre 1992 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 8 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I P I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.r l Abbigliamento Valfabbrica, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unità di Valfabbrica (Perugia), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 3 dicembre 1992

Nota U R L M O. acquisita in data 18 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanificio di Ponte Felcino, con sede in Ponte Felcino (Perugia) e unità di Ponte Felcino (Perugia), per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992.

Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maglificio di Perugia, con sede in Perugia e unità di Corciano (Perugia), per il periodo dal 3 ottobre 1992 al 2 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 3 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992.

Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pantalonificio di Perugia, con sede in Perugia e unità di Perugia fraz. Colombella, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992

Nota U.R.L.M.O acquisita in data 18 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. O.M.M.N.I.A. di Cossu Palmira e Pinna Maria & C., con sede in S. Antioco (Cagliari) e unità di S. Antioco (Cagliari), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisita in data 1° settembre 1992.

Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. O.M.M.N.I.A. di Cossu Palmira e Pinna Maria & C., con sede in S. Antioco (Cagliari) e unità di S. Antioco (Cagliari), per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.M.T. - Costruzioni meccaniche trasporti, con sede in Tortolì (Nuoro) e unità di Tortolì (Nuoro), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992.

Nota ispettorato acquisita in data 27 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.M.T. - Costruzioni meccaniche trasporti, con sede in Tortolì (Nuoro) e unità di Tortolì (Nuoro), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 6 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Novamarine 2, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 24 marzo 1992 al 12 luglio 1992

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 16 novembre 1992

Nota U.R.L.M.O acquisita in data 8 gennaio 1993

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sa.Co. Graniti, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° luglio 1992 all'8 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1992 con decorrenza 9 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993

Art 2, comma 4, della legge n. 223/91,

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992

Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 4 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Isgra - Industria sarda graniti, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unità di Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 febbraio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Granitsarda, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.M.L. - Costruzioni meccaniche leggere di Romeo Lazzerini & C., con sede in Monsano (Ancona) e unità di Monsano (Ancona), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confezioni Val di Vara, con sede in Poggio San Vicino (Macerata), uffici e sede di Poggio S. Vicino (Macerata), per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1992.

Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 19 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confezioni Val di Vara, con sede in Poggio San Vicino (Macerata), uffici e sede di Poggio S. Vicino (Macerata), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio 3G, con sede in Monte Urano (Ascoli Piceno) e unità di Monte Urano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 gennaio 1992.

Nota ispettorato acquisita in data 8 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Ferdin, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) e unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1992.

Nota ispettorato acquisita in data 23 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Ferdin, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) e unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.F.V., con sede in Monsano (Ancona) e unità di Monsano (Ancona), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Blu Maran, con sede in Filottrano (Ancona) e unità di Filottrano (Ancona), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Enimont Augusta industriale* già *Ausidet S.r.l.* ora *Fosfotec S.r.l.*, con sede in Milano e stabilimento di Crotone (Catanzaro):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Leone Francesco prefabbricati*, con sede in Roccanova (Potenza) e stabilimento di Roccanova (Potenza):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991
causale: crisi aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 4 febbaio 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Leone Francesco prefabbricati*, con sede in Roccanova (Potenza) e stabilimento di Roccanova (Potenza):

periodo: dal 4 agosto 1991 al 3 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Salcim*, con sede in Codogno (Milano) e stabilimento di Codogno (Milano):

periodo: dal 1° agosto 1990 al 31 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1992: dal 10 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Salcim*, con sede in Codogno (Milano) e stabilimento di Codogno (Milano):

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1992: dal 10 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Salcim*, con sede in Codogno (Milano) e stabilimento di Codogno (Milano):

periodo: dal 1° agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1992: dal 10 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Farmoplant, dal 31 dicembre 1991 *Cersam S.r.l.*, con sede in Milano e unità di Massa Carrara, per il periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1992 con decorrenza 1° dicembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 febbraio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Farmoplant, dal 31 dicembre 1991 *Cersam S.r.l.*, con sede in Milano e unità di Massa Carrara, per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Valserchio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Valserchio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Merloni termosanitari, con sede in Fabriano (Ancona) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992..

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 agosto 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Merloni termosanitari, con sede in Fabriano (Ancona) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione costruzioni mercantili: Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), sede di Trieste, Sestri (Genova), per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione grandi motori (motori Diesel): Bari, base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, M.G.N. di Genova, Saronno (Varese), sede, stabilimento e base di Trieste, per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione costruzioni militari, Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova), sede di Genova, per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in 24 febbraio 1993.

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, divisione riparazioni navali: ATSM di Trieste, OARN di Genova, Palermo, SEBM di Napoli, sede di Genova, Taranto, per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ind.Al.Per., con sede in Boiano (Campobasso) e unità produttiva di Boiano (Campobasso), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 21 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 dicembre 1992

Nota ispettorato acquisita in data 27 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Smil, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 16 giugno 1992 al 15 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 16 giugno 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 agosto 1992

Nota integrativa U.R.L.M.O. acquisita in data 29 aprile 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Smil, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 16 dicembre 1992 al 15 giugno 1993

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 16 dicembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie già *Ferro Sud*, con sede in Pistoia e unità di Matera, per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tu.Ca.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Macchia di Ferrandina (Matera), e Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1992

Nota integrativa U.R.L.M.O. acquisita in data 15 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tu.Ca.M. con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Macchia di Ferrandina (Matera) e Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 30 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 aprile 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993.

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto Ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sasa, con sede in Roma e unità di Frattamaggiore (Napoli) e Roma, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993.

Contributo addizionale no, amministrazione controllata.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eutron S., con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 ottobre 1992

Nota ispettorato acquisita in data 24 febbraio 1993

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elcat Sud, con sede in Pofi (Frosinone) e unità di Pofi (Frosinone), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1993 con decorrenza 2 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.P.A. Sud, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Firestone Italia dal 1° gennaio 1993 *Bridgestone Firestone Italia*, con sede in Bari e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 aprile 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bendix Altecna, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Meridional Bonifiche, con sede in Taranto e unità c/o arsenale M.M. Taranto, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 6 aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12881/13;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. M.T.T., con sede in Taranto e unità c/o arsenale M.M. di Taranto, per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 21 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 22 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 maggio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.a.r.l. Luigi Rizzo, con sede in Taranto, unità di Taranto e uffici di Taranto per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Pininfarina, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) e San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Pininfarina, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) e San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 gennaio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tapiform, con sede in Montanaro (Torino) e unità di Montanaro (Torino), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ingramatic, con sede in Milano e unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ingramatic, con sede in Milano e unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fibronit, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Avenza (Massa Carrara), Broni (Pavia), Casale Monferrato (Alessandria) e unità commerciali di Roma, Bari, Catania, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fibronit, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Avenza (Massa Carrara), Broni (Pavia), Casale Monferrato (Alessandria) e unità commerciali di Roma, Bari, Catania, per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pivano & C., con sede in Alessandria e unità di Alessandria, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 27 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 febbraio 1991.

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Pivano & C. con sede in Alessandria e unità di Alessandria, per il periodo dal 28 aprile 1992 al 27 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 28 aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 agosto 1992.

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Boge Italia, con sede in Villar Perosa (Torino) e unità di Villar Perosa (Torino), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° ottobre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 novembre 1992,

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Wabco Westinghouse compagnia freni, con sede in Piossasco (Torino) e unità di Caianello (Caserta), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 aprile 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 maggio 1992,

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Wabco Westinghouse compagnia freni, con sede in Piossasco (Torino) e unità di Caianello (Caserta), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993,

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Imet, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1992,

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Imet, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. C.M.I., con sede in Alpignano (Torino) e unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 gennaio 1993.

Nota ispettorato acquisita in data 18 gennaio 1993.

Contributo addizionale: no, concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova pettinatura riunite, con sede in Milano e unità di Biella (Vercelli), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 21 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Smyth europea industrie, con sede in Torino e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Smyth europea industrie, con sede in Torino e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ziliani, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992.

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Italtest, con sede in Torino e unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992.

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine canavesane - Ocsa Degra, con sede in Favria (Torino) e unità di Favria e Salassa (Torino), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 21 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1992.

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ubae, con sede in Ticineto (Alessandria) e unità di Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 30 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Utas 2000, già Elektrodata, con sede in Pianezza (Torino), unità di Pianezza (Torino), per il periodo dal 19 ottobre 1992 all'11 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rockwell A.B.S.I., con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 gennaio 1993.

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Sima, con sede in Busano (Torino) e unità di Busano (Torino), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1992.

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 12 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Sima, con sede in Busano (Torino) e unità di Busano (Torino), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 12 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993.

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Contek, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità di Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mecof, con sede in Belforte Monferrato (Alessandria) e unità di Belforte Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 7 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1992;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fonderie Castelli Tortona, con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza) e unità di Carbonara Scrivia (Alessandria), per il periodo dal 23 novembre 1992 al 22 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 23 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Opere idriche, con sede in Cagliari e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 16 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pasbo, con sede in Carmiano (Lecce) e unità di Carmiano (Lecce), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pasbo, con sede in Carmiano (Lecce) e unità di Carmiano (Lecce), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. San Marco sud, con sede in Trani (Bari) e unità di Trani (Bari), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 30 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 7 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 febbraio 1993.

Contributo addizionale: no, concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Temec, con sede in Brindisi e cantiere di Cerano, officine e sede (Brindisi), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e unità di Binetto (Bari), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 settembre 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Salumificio salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unità di Avetrana (Taranto), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Iadi & C., con sede in Martina Franca (Taranto) e unità di Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 16 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 agosto 1992.;

Contributo addizionale: no, concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Cannarile - Industria confezioni di Cannarile Cosimo, con sede in Martina Franca (Taranto) e unità di Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 settembre 1992.

Nota ispettorato acquisita in data 8 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Cannarile - Industria confezioni di Cannarile Cosimo, con sede in Martina Franca (Taranto) e unità di Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 28 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gamma, con sede in Taranto c/o arsenale militare di Taranto, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Leucci industriale, con sede in Brindisi e cantiere Cerano, cantiere Enichem officine e sede (Brindisi), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993.

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Iso Rivolta, con sede in Conversano (Bari) e unità di Baggiovara (Modena) e Conversano (Bari), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 gennaio 1993.

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. L.C.C. - Lavorazione calderie carpenterie, con sede in Martina Franca (Taranto) e unità di Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Giuseppe Ratti industria ottica, dal 30 aprile 1993 *Persol S.p.a.*, con sede in Torino, unità di Lauriano Po (Torino) e Torino, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gigieffe, con sede in Gargallo (Novara) e unità di Gargallo (Novara), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cotraf, con sede in Pinerolo (Torino), unità di Cascine Vica (Torino) e Orbassano (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 29 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12850/25 del 19 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 21 giugno 1992 al 20 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1992 con decorrenza 21 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 agosto 1992.

Contributo addizionale no, amministrazione straordinaria dal 23 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 febbraio 1993.

Contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria dal 23 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 29 maggio 1992 al 20 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 giugno 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 agosto 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Piero della Valentina & C., con sede in Sacile (Pordenone) e unità di Sacile (Pordenone), per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 9 dicembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 marzo 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unità di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 27 gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unità di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 27 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unità di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il periodo dal 27 gennaio 1993 al 26 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1993 con decorrenza 27 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Compensati Friuli, con sede in Mariano del Friuli (Gorizia) e unità di Mariano del Friuli (Gorizia), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 29 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Filtex, con sede in Tiarno di Sopra (Trento) e unità di Tiarno di Sopra (Trento), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Filtex, con sede in Tiarno di Sopra (Trento) e unità di Tiarno di Sopra (Trento), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 28 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 giugno 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tonon & C., con sede in Manzano (Udine) e unità di Manzano (Udine), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Trasporti servizi triestini, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.

93A5293

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia romanza;
psicologia;
archeologia e storia dell'arte greca;
archeologia e storia dell'arte romana.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina interna.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura ispano-americana.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di ingegneria:

analisi numerica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 366.

93A5403

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura tedesca moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia

fisiopatologia della riproduzione umana

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di architettura

progettazione del territorio II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5404

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 2 8 0 9 3 *

L. 1.300